



# CITTA' DI AVERSA

Provincia di Caserta

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA** **DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI** **IMMOBILI**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25 marzo 1999**

**Modificato ed integrato**

**con deliberazione consiliare n. 103 del 19 dicembre 2000, deliberazione del  
Commissario Straordinario n. 105 del 28 marzo 2002 e deliberazione  
consiliare n. 5 del 30 maggio 2005 e deliberazione consiliare n.31 del**

**07/08/2012**

*(in corsivo le modificazioni ed integrazioni)*

**Articolo 1**  
**Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**Articolo 2**  
**Definizione di fabbricati**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

**Articolo 3**  
**Definizione di area fabbricabile**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale a seguito dell'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, si dispone che, in caso di comunione, la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari.

4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è

fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

5. Non sono considerate edificabili le aree espressamente assoggettate a vincoli di inedificabilità.

#### **Articolo 4**

##### **Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

#### **Articolo 5**

##### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

#### **Articolo 6**

##### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1, dei quali il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nel

precedente articolo 5 del presente regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### **Articolo 7**

#### **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato in base ai successivi articoli.

### **Articolo 8**

#### **Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del cinque per cento, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

### **Articolo 9**

#### **Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di

locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### **Articolo 10**

#### **Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente art. 9, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

### **Articolo 11**

#### **Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico**

1. Per gli immobili di interesse storico ed artistico, sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando i moltiplicatori, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, alla rendita catastale, aumentata del cinque per cento, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo, di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

2. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

## **Articolo 12**

### **Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è, in ogni caso, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è, comunque, utilizzato.

3. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento suindicato.

## **Articolo 13**

### **Base imponibile dei terreni agricoli**

1. Per i terreni agricoli, il valore è quello risultante applicando all'ammontare del reddito dominicale riportato in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del venticinque per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

## **Articolo 14**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare nel termine di legge,

con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.25 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

## **Articolo 15**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta, gli immobili di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni. In particolare, sono esenti:

a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Articolo 16**

### **Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi *in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso*.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a € 258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, *in conformità alle risultanze anagrafiche*.
4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto.

## **Articolo 17**

### **Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di



- ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

## **Articolo 18**

### **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo per l'integrità fisica o per la salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune, con la delibera di cui all'art.14, nella misura del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per un periodo comunque non superiore a tre anni. La predetta agevolazione si applica alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili.

## **Articolo 19**

### **Terreni condotti direttamente**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono

soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro e fino a 61.974,82 euro;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,82 euro e fino a 103.291,37 euro;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,37 euro e fino a 129.114,22 euro.

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art.11 della L. 9 gennaio 1963, n.9 e successive modificazioni.

3. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 5 del presente regolamento, per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima, nel mese di giugno, *pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.* Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

3. Il Comune delibera sulle modalità di versamento dell'imposta dovuta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, scegliendo una o più fra le seguenti

modalità: a) versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune; b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune; c) versamento diretto presso la tesoreria medesima; d) pagamento tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso, se è superiore (periodo abrogato)

3 bis.

- a) *per i versamenti ICI relativi agli anni arretrati ed a violazioni per importi superiori a 1.500,00 euro e fino a 5.000,00 euro, su richiesta motivata dei contribuenti, il pagamento di quanto dovuto può essere dilazionato in sei rate bimestrali, sulle quali graveranno gli interessi a tasso legale;*
- b) *per i versamenti ICI relativi agli anni arretrati ed a violazioni per importi superiori a 5.000,00 euro, su richiesta motivata dei contribuenti, il pagamento di quanto dovuto può essere dilazionato in dodici rate bimestrali, sulle quali graveranno gli interessi a tasso legale;*
- c) *se l'importo è superiore a 25.000,00 euro, il riconoscimento del beneficio di cui alla precedente lettera b) è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria;*
- d) *in caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;*
- e) *le rate bimestrali, nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ogni bimestre a partire dal mese successivo alla concessione del beneficio.*

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 10,00.

## **Articolo 21**

### **Eliminazione di obblighi formali**

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 59, comma 1, lett. 1, n.1, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992, n.504.

2. Conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del

predetto decreto legislativo 30.12.1992, n.504;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 20.12.1992, n.504, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18.12.1997, n.473.

## **Articolo 22**

### **Comunicazioni del contribuente**

1. E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art.23.

2.Tale comunicazione deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva

3. Per la mancata trasmissione della comunicazione di cui ai precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa di € 105,00 riferita a ciascuna unità immobiliare *ed è sanzionata per un solo anno.*

## **Articolo 23**

### **Azioni di controllo ed accertamento**

1. La giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, *può individuare*, per ciascun anno di imposta, sulla base dei criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo

2. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operative della giunta: a) verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art 22, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini dell'I.C.I., nel corso dell'anno d'imposta considerato; b) determina la conseguente imposta complessivamente dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con

l'indicazione dall'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

#### **Articolo 24**

##### **Accertamento con adesione**

L'accertamento può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218.

#### **Articolo 25**

##### **Sanzioni**

1. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o non reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lett. a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel precedente art.23. Nei casi di ravvedimento operoso, ai sensi delle lett. a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997, si applicano le sanzioni ridotte previste al medesimo articolo.

2. Alle sanzioni amministrative di cui alle precedente comma e all'art. 22 non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.504/1992, come sostituito dal decreto legislativo n.473/1997.

#### **Articolo 26**

##### **Termine per l'accertamento**

L'avviso di cui al precedente art. 23 deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

## **Articolo 27**

### **Rimborsi**

Per le aree divenute inedificabili, al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni. In tal caso, la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

## **Articolo 28**

### ***Potenziamento degli Uffici e Compensi incentivanti***

*1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 57) della Legge 23.12.1996 n. 662, una percentuale massima dell'0,50% del gettito annuo dell'imposta può essere destinata al potenziamento degli Uffici Tributarî.*

*2. Ai sensi dell'art. 59 comma 1) lettera p) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, al personale che partecipa alle attività di gestione dell'imposta, possono essere attribuiti compensi incentivanti a valere sugli importi introitati per recuperi di imposta nella misura massima del 7%, in base ad apposito progetto predisposto dal Dirigente competente ed approvato nel rispetto delle procedure di cui alle vigenti disposizioni del C.C.N.L. e Contratto Decentrato.*

*3. La Giunta Municipale può variare la misura di cui al comma precedente unitamente all'approvazione del Bilancio di previsione.*

## **Articolo 29**

### **Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 e hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.

## **Articolo 30**

### **Norme transitorie e finali**

1. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

2. E' facoltà della Giunta fissare criteri selettivi in relazione alle operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento di ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui al comma precedente.